

Verbale dell'adunanza del giorno 9 aprile 1914

Sono presenti: il Vice Presidente Mezagaldi il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Vocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. - Nuove tariffe di Società concorrenti..

Il Direttore Generale riferisce che il Direttore Generale del Credito e della Previdenza lo ha ufficialmente avvertito di un recente progetto di nuove tariffe presentato dalle "Assicurazioni Generali" di Venezia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per la sua approvazione, aggiungendo che l'Istituto avrebbe potuto mandare al Ministero un suo impiegato per farne un esame preliminare. Egli non ha creduto di accedere alla proposta, ed ha invece pregato il Direttore Generale del Credito per la regolare comunicazione del progetto di nuove tariffe all'Istituto, onde questo possa prenderne esatta cognizione. Non essendogli pervenuta alcuna comunicazione, né altra

Am

notizia al riguardo, il Direttore Generale avverte che è suo proposito di richiamare l'attenzione del Ministero e di S. E. il Ministro sulla convenienza che di questi nuovi mezzi di azione di Società autorizzate alla produzione sia esattamente informato l'Istituto Nazionale, il quale, oltre ad essere interessato per la obbligatoria accettazione del 40% dei rischi da esse assunti, non può, per il suo carattere di azienda Statale operante in regime di monopolio, essere considerato alla stregua di un concorrente qualsiasi.

Aggiunge qualche considerazione d'indole tecnica il Consigliere Beneduce, dopo di che il Comitato, accogliendo i criterii esposti dal Direttore Generale, si dichiara inteso delle comunicazioni che, anche a suo nome, saranno fatte al Ministero.

2. Causa Marx..

Il Direttore Generale riferisce intorno ad una causa, promossa avanti la Pretura di Milano da un assicurato con la clausola della partecipazione agli utili presso la Società "l'Incora", il sig. Alberto Marx, il quale, accettando, in corrispettivo della partecipazione agli utili per il 1913

la riduzione di premi accordata dallo Istituto, offer-
ma essergli dovute L. 440, oltre gli interessi ed acces-
sori, per questa parte di utili afferenti al 1912.

La questione dà luogo a lunga discussione,
nel corso della quale il Consigliere Beneduce spiega
come dal contratto di cessione del portafoglio dell'An-
cora, non derivi allo Istituto il mandato di ripartire
fra gli assicurati quote di partecipazione ad utili
per l'esercizio 1912, ma soltanto l'obbligo di ridurre
i premi relativi ai contratti ceduti, con decorrenza
dal 1° gennaio 1913, in misura equivalente alla
effettiva partecipazione annuale degli assicura-
ti agli utili della Compagnia, quali essi vennero
ripartiti nell'ultimo quinquennio. La riserva u-
tili trasferita dall'Ancora allo Istituto dovrebbe es-
sere, a suo avviso, considerata come un deposito pro-
visorio a copertura degli obblighi dello Istituto per
il 1913, ma non costituisce e non comprende un
fondo speciale da distribuire agli assicurati per
il 1912.

Esaminata però la questione di fronte al te-
sto dell'articolo 28 della legge 4 aprile 1912 (penul-
timo capoverso) e degli articoli 2 e 3 della conven-
zione per l'acquisto del portafoglio, dai quali deriva
l'obbligo dello Istituto di tenere la Compagnia sic-

drj

namente indenne da eventuali peripse degli assicurati, si che ad essa non possa derivare in qualsiasi caso alcun danno; prevale la persuasione che non possa essere revocato in dubbio il diritto del signor Mera di fronte allo Istituto, e l'obbligo di questo a stare in giudizio.

Si conviene, pertanto, che si chiedano all'ancora elementi per calcolare la entità della somma che sarebbe dovuta al signor Mera, e che frattanto si diano istruzioni alla Avvocatura Erariale di Milano per ottenere un rinvio della causa.

3. Delegazioni sugli stipendi per il pagamento dei premi da parte degli impiegati, salariati e pensionati dello Stato.

Il Direttore Generale richiama l'attenzione del Comitato sul testo dell'articolo 26 del Regolamento per la esecuzione della legge 4 aprile 1912, secondo il quale gli impiegati, salariati e pensionati dello Stato possono pagare i premi di assicurazione da essi dovuti in base a delegazione di pagamento, mediante ritenuta e versamento allo Istituto Nazionale, eseguiti a cura delle Amministrazioni da cui gli impiegati stessi percepiscono lo stipendio, il salario o la pensione.

Tale concessione può farsi nel caso soltanto in cui l'impiegato, il salariato od il pensionato non abbia consentito la cessione del quinto dei suoi emolumenti, ed esclusivamente entro i limiti del quinto stesso.

Queste disposizioni danno luogo a due dubbi, per la loro applicazione, sui quali il Direttore Generale, data la incertezza degli Uffici competenti, desidera conoscere l'avviso del Comitato Permanente:

Innanzitutto, l'articolo 26 del Regolamento non specifica se il trattamento in esso indicato possa estendersi anche a quei funzionari, salariati o pensionati che abbiano contratto l'assicurazione con le Compagnie che hanno cedute allo Istituto Nazionale il loro portafoglio.

Orj

Inoltre, il modello che serve per le delegazioni di pagamento indica che la trattativa dovrà essere mensile, e però si impone che i premi annuali, semestrali e trimestrali siano ridotti a premi mensili. Non potrebbe la trattativa operarsi per rate non mensili, sia perché molte volte la somma da pagare eccede il limite del quinto dello stipendio, sia perché le Amministrazioni pagatrici non consentirebbero a seguire un sistema di pagamento diverso da quello mensile. Ne risulta che lo sconto concesso dall'articolo 50 dello Statuto,

nella misura dell'1% sui premi pagati col mag-
no della trattenuta, viene ad essere interamente fru-
strato perché i premi, dato il pagamento in rate
mensili, devono essere gravati dello interesse
di frazionamento del 4%, così che il solo benefi-
cio che resterebbe agli impiegati, salariati e pen-
sionati dello Stato è quello della effettiva riduzione
al 3% di questo interesse di frazionamento.

Il Direttore Generale osserva che agli impie-
gati dello Istituto Nazionale è stata accordata
la esenzione dallo interesse di frazionamento:
dovrebbe il dubbio se analoga concessione abbia a
farvi anche agli impiegati dello Stato.

Il Comitato, quanto al primo quesito,
è d'avviso che, nel silenzio del regolamento, per
ovvie ragioni di equità il beneficio della delegazio-
ne debba ritenersi esteso senza distinzione anche
ai contratti ceduti dalle Società allo Istituto.

Quanto al secondo dubbio, il Comitato, consideran-
do che gli impiegati dello Istituto Nazionale sono
tenuti per legge a contrarre con esso una assicura-
zione, con una trattenuta obbligatoria sui loro assegni;
mentre l'assicurazione degli impiegati, salariati e
pensionati dello Stato è un libero atto di previdenza,

sicché la esenzione dalle intesse di frazionamento a loro vantaggio importerebbe il pericoloso precedente di una tariffa differenziale a favore di una categoria di cittadini;

Anche riguardo alla funzione tecnico-economica delle intesse di frazionamento, il quale, per la rinuncia allo incasso anticipato della intera annualità di premio, deve coprire l'Esibito assicuratore del mancato rendimento delle rate ritardate, e del rischio di morte delle assicurato che esso corre durante la mora del pagamento;

È di parere che le trattative operate negli stipendi degli impiegati, salariati e pensionati dello Stato per il pagamento dei premi di assicurazione in rate mensili non possano essere depurate dalle intesse di frazionamento.

dy

4. Visite mediche.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale il Comitato è di parere che, allo scopo di agevolare una maggiore rapidità nella accettazione dei rischi, la seconda visita medica richiesta dal Comitato assicurazioni per le proposte di assicurazione dell'Agenzia di Roma per capitali eccedenti l'ammontare di L. 50.000, possa essere praticata

dai medici consulenti della Direzione Generale, ai quali, in tal caso, sarebbe da corrispondere l'onorario di L. 10 per visita.

3. Domanda degli eredi Violi-Zuccoli..

Il Direttore Generale informa il Comitato della domanda presentata dagli eredi dell'avvocato Violi-Zuccoli, ex Agente della "New York", per ottenere il pagamento, mediante una somma scontata a forfait, di tutte le provvigioni di rinnovamento sugli affari dallo stesso Violi-Zuccoli prodotti, dovute dal 1912 al 1921. L'Ufficio Attuariale ha osservato che il calcolo del valore attuale delle provvigioni dovute non è facile: ma, a parte le difficoltà, superabili, accennate dall'Ufficio Attuariale, il Direttore Generale ritiene l'inconveniente di stabilire un precedente che sarebbe senza dubbio invocato da molti altri ex Agenti della "New York", che hanno diritto a provvigioni di rinnovamento, ciò che importerebbe certamente un aggravio di lavoro non desiderabile per quest'Ufficio.

Il Comitato, considerando che l'operazione è richiesta non da un Agente, ma dai suoi eredi, e

quali non saprebbero probabilmente spiegare quell'è
 prova efficace di mantenimento dei contratti alla quale
 corrisponde l'assegnazione della provvigione, e che
 quindi lo stesso Istituto Nazionale, nei riguardi del
 la conservazione del portafoglio, ha qualche in-
 teresse ad accogliere la domanda onde trattarsi; e
 di parere che in massima lo sconto delle provvigio-
 ni di rinnovamento deva essere escluso; ma che
 nel caso speciale possa essere accordato agli eredi
 del signor Violi Fuccoli.

6. Concorsi - spese per aiuto alla produzione
 delle Agenzie Generali..

Il Direttore Generale, riferendosi alla
 deliberazione adottata dal Comitato lui assente
 nell'adunanza del 6 aprile corrente, circa la ero-
 gazione dei concorsi - spese della Direzione Generale
 promessi ad alcuni Agenti Generali che non han-
 no intieramente corrisposte alle impegni di conseguire
 nel 1913 una data cifra di produzione eccedente
 quella impegnata con le lettere di nomina; richie-
 ma l'attenzione del Comitato sul caso speciale
 dell'Agente Generale di Napoli. Suii liore è
 la differenza in meno della produzione da lui con-
 seguita in confronto a quella contrattuale; e il

Chj.

Direttore Generale è d'avviso che sarebbe dannoso negargli la corrispondenza del compenso di lire 10.000 che gli era stato promesso, tanto più che l'Agente di Napoli si trova a dover lottare con gravi difficoltà, acuite dall'aspra concorrenza delle Società autorizzate, e specialmente della Riunione Adriatica di Sicurtà, la quale di recente ha potuto sottrarre alla organizzazione dell'Agenzia due valenti produttori, tanto che la produzione del primo trimestre del corrente anno è risultata notevolmente inferiore a quella del corrispondente trimestre dello scorso anno.

A parte il caso speciale dell'Agenzia di Napoli, il Direttore Generale osserva che, dati gli impegni assunti e gli affidamenti dati agli Agenti circa i criteri di larghezza coi quali si sarebbe proceduto nella liquidazione dei concorsi - spese deliberati per l'aiuto alla produzione, riuscirà poco conveniente la richiesta di una dimostrazione rigorosa che questi compensi vadano distribuiti ai produttori.

Il Comitato, dopo breve discussione, ritenendo che la questione deva essere esaminata nei

